



# Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023  
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511  
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

DELIBERAZIONE N. 14  
IN DATA 14/06/2012

## VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 1° convocazione - seduta pubblica

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2012.

L'anno duemiladodici, addì quattordici del mese di Giugno, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
RICCI PAOLA	Sindaco	Presente
BONAZZA GIANLUCA	Vice Sindaco	Presente
CHENDI RENATA	Assessore	Presente
BIGONI DAVIDE	Consigliere	Presente
PALMONARI CATERINA	Assessore	Presente
GUERRINI STEFANO	Consigliere	Presente
ERCOLANO MARIO	Assessore	Presente
MASIERO MANUEL	Assessore	Presente
CHIODI DIANA	Consigliere	Assente Giustificato
BERTARELLI SIMONA	Consigliere	Assente Giustificato
ROMANINI MARIA TERESA	Consigliere	Presente
CARLETTI OLIVIANA	Consigliere	Presente
MENEGATTI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BIGONI DANIEL	Consigliere	Presente
TURRI DAVIDE	Consigliere	Assente Giustificato
ESPOSITO CRISTIAN	Consigliere	Presente
RINIERI LIDIO DINO	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Luciana ROMEO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra RICCI Paola, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nomina scrutatori i Consiglieri:

1) 2) 3)

Trasmessa copia per:

Servizio RAGIONERIA  
 Servizio TRIBUTI  
 Servizio PERSONALE  
 Servizio URBANISTICA  
 Servizio AMBIENTE E TRASPORTI  
 Servizio LL.PP.

Servizi DEMOGRAFICI  
 Servizio POLIZIA MUNICIPALE  
 Servizio ATT. EC. E PROD.  
 Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE  
 Servizio SEGRETERIA

Per la discussione del presente punto si rinvia al punto n° 6 del presente ordine del giorno (deliberazione di c.c. n° 13 del 14/06/2012).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 16 quater dell'art. 29 del D.L. 216/2011, convertito in Legge n. 14 del 24/02/2012, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012;

RICHIAMATO il titolo I, capo I, del D.Lgs. n. 504/92 istitutivo dell'ICI – Imposta Comunale sugli Immobili e disciplinante la materia, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti;

VISTO il D.Lgs. n. 23/2011 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" – che ha istituito, con decorrenza 1/1/2014 l'Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando, per il resto, alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTI in particolare gli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 23/2011, i quali testualmente recitano:

### **"Art. 7 – Federalismo municipale**

10. *In attuazione della citata legge n. 42 del 2009 e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:*

- a) *una imposta municipale propria;*
- b) *una imposta municipale secondaria.*

11. *A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'art. 10, pari al trenta per cento.*

12. *Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.*

### **Art. 8 – Imposta municipale propria**

4. *L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.*

*.... omissis...."*

VISTO l'articolo 9 del suddetto D.Lgs., disciplinante l'applicazione dell'imposta municipale propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214, recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" che ha anticipato l'istituzione dell'IMU, in via sperimentale, a decorrere dal 2012;

VISTO in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. *L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.*

2. *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/92, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

*..... omissis.....*

PRESO ATTO pertanto che il sopra riportato art. 13 della Legge 214/2011 ha modificato il regime dell'imposta operando un particolare sui seguenti punti:

- anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale immobili ICI di cui, al titolo I, capo I, del D.Lgs. n. 504/92 già dal 2012 è stata sostituita con l'I.M.U. di cui all'art. 13 della Legge 22/12/2011 n. 214 di conversione del D.L. n. 201 del 6/12/2011;

Tutto ciò premesso

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste, dalla legge stessa, nelle seguenti misure:

- 0,76% - aliquota base dell'imposta
- 0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze
- 0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/93, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/94;

CONSIDERATO inoltre che il suddetto art. 13 consente ai comuni di:

- aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali l'aliquota di base dell'imposta;
- aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali l'aliquota ridotta per le abitazioni principali;
- ridurre fino allo 0,1% l'aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ridurre fino allo 0,4% l'aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 10 della L. n. 214/2011 che fissa in €. 200,00= la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 è prevista anche un maggiorazione della detrazione di cui sopra, pari a €. 50,00= per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. Le detrazioni previste, sia i 200,00 euro, sia la maggiorazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico e quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;

PRECISATO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO altresì che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%) dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%) prevista dalla normativa statale;

VALUTATA la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta e la difficoltà di effettuare proiezioni precise riguardo al gettito;

RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso dell'ufficio tributi, relativi alle basi imponibili divisi per categorie, per garantire che il gettito derivante dalla nuova IMU sia pari, circa, a quanto il Comune di Lagosanto ha introitato a titolo di ICI fino al 2011, si rende necessario aumentare le aliquote;

RITENUTO pertanto di approvare le seguenti aliquote dell'I.M.U. per l'esercizio 2012 come segue, tenendo conto che in base all'articolo 4 comma 5 lettera i) del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, e all'art. 1, comma 169, della L. 296/2006:

- 0,96% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze- comprese le aree edificabili;
- 0,5% aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze – come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214/2011;
- 0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994;

RITENUTO altresì di mantenere le detrazioni come previste dall'art. 13 comma 10 della legge n. 214/2011 per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze;

RITENUTO inoltre di disporre, ai sensi del comma 5 lettera f) dell'articolo 4 del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI:

PRESENTI VOTANTI: 14

FAVOREVOLI: 10  
CONTRARI: 4 (Menegatti A., Rinieri L.D., Esposito C., Bigoni Daniel)  
ASTENUTI: 0  
Espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. Di prendere atto degli obblighi previsti dal D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” ed in particolare dall’art. 13 che testualmente recita: 1. “L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015”* istituendo ed inserendo nel Bilancio 2012 e relativo pluriennale l’Imposta Municipale Propria;
2. Di approvare, con riferimento all’esercizio finanziario 2012, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, nelle seguenti misure:
  - 0,96% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze- comprese le aree edificabili;
  - 0,5% aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze – come definiti dall’art. 13 comma 2 della L. 214/2011;
  - 0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994;
3. Di determinare con riferimento all’esercizio finanziario 2012, la detrazione di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste dall’art. 13 della L. n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011 e precisamente:  
detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00= rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 è prevista anche un maggiorazione della detrazione di cui sopra, pari a € 50,00= per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00. Le detrazioni previste, sia i 200,00 euro, sia la maggiorazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l’imposta lorda a carico e quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l’imposta da pagare;
4. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apporre le dovute variazioni a seguito di eventuali norme statali in merito;
5. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006;
6. Dato atto che ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 la presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, per la pubblicazione sul proprio sito informatico, e che nelle more dell’emanazione del decreto che stabilirà le modalità di attuazione del comma 15, l’Ufficio Tributi provvederà, come disposto dalla circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’economia e delle finanze, alla trasmissione della presente deliberazione in via telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale all’indirizzo: [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
7. Di disporre che il Servizio tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote deliberate;
8. Di dare atto che verranno rispettati i disposti di cui all’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

Stante l’urgenza a provvedere,

### DELIBERA

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con la seguente separata votazione espressa nelle forme di legge:

PRESENTI VOTANTI: 14  
FAVOREVOLI: 10  
CONTRARI: 4 (Menegatti A., Rinieri L.D., Esposito C., Bigoni Daniel)

ASTENUTI: 0

Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000:
  - **FAVOREVOLE X**
  - NON FAVOREVOLE
  - NON DOVUTO
  - NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
  - ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BARBARA BIGONI \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ROBERTA GUIETTI \_\_\_\_\_

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267 /2000:
  - **FAVOREVOLE X**
  - NON FAVOREVOLE
  - NON DOVUTO
  - NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
  - ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE CAPO  
ROBERTA GUIETTI \_\_\_\_\_

---

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to(Ricci Paola)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to(D.ssa Luciana Romeo)

---

La su estesa deliberazione:

**X** E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal:

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA  
f.to(D.ssa Chiodi Daniela)

---

La presente deliberazione:

\_ E' DIVENUTA ESECUTIVA **il giorno** \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D. Lgs. 267/2000);

\_ E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000).

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA  
f.to(D.ssa Chiodi Daniela)

---

Copia conforme all'originale in carta semplice ad uso amministrativo.  
Lì,

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA  
Dr.ssa Daniela Chiodi